

CAMERA DEI DEPUTATI N. 521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SABATINI, TOROS, GIOIA, STORTI BRUNO, GITTI, BORRA

Presentata il 4 ottobre 1963

Modifiche e integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25
sulla disciplina dell'apprendistato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli abusi operati da molte aziende ai danni dei giovani apprendisti adibendoli a lavori esclusivamente produttivi in cui l'addestramento non trova la concreta possibilità di essere esercitato, ci impone come legislatori a rendere più precise e circoscritte le condizioni alle quali può instaurarsi il rapporto d'apprendistato. Sembra perciò opportuno aggiungere alle disposizioni legislative in atto il divieto di assumere degli apprendisti sia per le lavorazioni in serie sia per quei tipi di lavoro che non consentono, per la loro natura, alcun addestramento.

Il rapporto di apprendistato deve perciò essere autorizzato soltanto nell'ambito delle aziende debitamente autorizzate, previo accertamento che il ciclo di produzione in atto nelle aziende possa consentire effettivamente un proficuo addestramento.

A questi motivi rispondono le modifiche che vengono suggerite con la presente propo-

sta di legge. Il divieto recentemente stabilito con legge di poter assumere giovani che non abbiano ancora compiuto i 15 anni, ha determinato, poi, in molti casi, una impossibilità di occupazione di molti giovani tra i 14 e 15 anni essendo ancora insufficienti gli Istituti professionali funzionanti. In attesa che l'incremento delle scuole professionali consenta a tutti i giovani la possibilità di frequentare le scuole fino a 15 anni, è opportuno consentire l'instaurazione di un rapporto di apprendistato ove questo sia reso possibile dalle caratteristiche obiettive delle aziende ai sensi dei principi precedentemente illustrati.

Analoghe considerazioni consigliano di consentire ai giovani che hanno compiuto gli anni 12 ed ultimate le scuole elementari di frequentare i centri di addestramento quando non sia possibile la frequenza di altri Istituti scolastici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *f)* ed *l)* dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:

« *f)* di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle ad incentivo »;

«1) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis. — « Il datore di lavoro per stabilire un rapporto di apprendistato deve presentare una richiesta di autorizzazione all'Ispettorato del lavoro provinciale, nella quale debbono essere precisate le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento a cui verranno adibiti e la qualifica che potranno conseguire ».

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« I giovani che abbiano compiuto i 14 anni e non si trovino in grado di poter frequentare delle scuole professionali potranno essere autorizzati dall'Ufficio provinciale del lavoro ad essere assunti come apprendisti nelle aziende autorizzate a stabilire un rapporto di apprendistato ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis. — « I giovani che hanno compiuto i 12 anni, abbiano ultimato la scuola elementare e non si trovino nella possibilità di frequentare scuole superiori per la mancanza di esse nei comuni di loro residenza, possono essere autorizzati, dall'Ufficio provinciale del lavoro, a frequentare i corsi dei centri di addestramento regolarmente riconosciuti dal Ministero del lavoro ».